

tate, lascerebbero un piccolo margine, sul prezzo di vendita, alla mutuataria, che dichiara di non avere altri mezzi di vita:

a) bloccare il debito all'11/X/1931, data di inizio della prima morosità, in seguito sistemata col suddetto contratto 1°/V/1933;

b) calcolare, su tale debito all'11/X/1931, gli interessi semplici, al tasso del 6% ora vigente, dall'11/X/1931 al 28/XII/1939, data del presunto saldo.

Il debito della mutuataria sarebbe in tal modo saldato con un complessivo versamento di L.443.170,51.

Tra la somma dovuta in base ai patti contrattuali (in lire 495.581,20) e quella risultante dalla proposta (in L.443.170,51) vi è una differenza di L.52.410,69; tale differenza è dovuta, in gran parte, al calcolo ad interessi semplici, anzichè, ad interessi composti, adottato in base alla proposta della mutuataria ed, in minima parte, alla retrodatazione di circa 5 mesi (ottobre 1931 anzichè marzo 1932, come stabilito in precedenza), della riduzione del tasso dall'8% al 6%.-

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio perchè vogliano decidere in merito all'accoglimento o meno della proposta della Sig.ra Cassese, tenendo presente che l'attuale situazione debitoria non potrebbe trovare altra soluzione, date le precarie condizioni economiche della mutuataria, se non quella di ricorrere alla lunga procedura di esproprio, in seguito alla quale l'Istituto dovrebbe, con molta probabilità, rendersi aggiudicatario di un immobile di cui già non ha ritenuto conveniente effettuare l'acquisto, data la natura e destinazione dello stesso.

In caso di accoglimento il Direttore Generale chiede al Comitato e al Consiglio che vogliano dargli mandato di concretare la sistemazione con i criteri sopra esposti e vogliano approvare in conseguenza la deliberazione formale (V.atti), occorrente per la cancellazione

